

12 SETTEMBRE 2024

AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO

OGGETTO: SETTORE SANTA MARGHERITA: LAVORI DI INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA NEIFORMATA P.ED. 7074 EX P.ED. 298 IN C.C. TRENTO – 4° STRALCIO – INDENNITÀ PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI CONDOMINII RIUNITI VIA ROSMINI 28 E VIA ZANELLA 17/19.

Premesso che:

la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 e s.m. recante "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore", istitutiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari.

Con determinazione del Direttore n. 18 di data 04/02/2021 è stata approvata la documentazione per l'esperimento della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli artt. 3, 4bis, 5, 7 e 8 della L.P. n. 2/2020 e ss.mm., dell'art. 30 comma 5bis, dell'art. 33 e dell'art. 40 comma 1 della L.p. 26/1993, degli artt. 9 e 19 della L.p. 2/2016, del Titolo IV, Capo V e dell'art. 63bis del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (citato anche regolamento di attuazione lavori pubblici), nonché delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1475 del 2 ottobre 2020 e n. 2028 del 4 dicembre 2020, per l'affidamento dell'appalto misto lavori e fornitura relativi alla demolizione e ricostruzione della neo formata p. ed. 7074 ex p. ed. 298 C.C. Trento destinata a mensa e servizi universitari – 4° stralcio – ricostruzione del fabbricato.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Opera n. 19 di data 28/10/2021 si è preso atto dell'aggiudicazione dell'appalto all'Associazione temporanea di Imprese (A.T.I.) "EDILVANZO S.R.L." (capogruppo-mandataria) e "F.LLI NOSELLI S.A.S. DI CARLO NOSELLI & C." (ora F.LLI NOSELLI S.A.S. DI NOSELLI ROBERTA & C.) (mandante).

La progettazione esecutiva architettonica nonché la Direzione Lavori con misura e contabilità di tale appalto sono state affidate all'Arch. Luciano Eccher come da determinazione n. 350/2010.

In data 10/12/2021 si è proceduto alla stipulazione del contratto d'appalto con conseguente consegna dei lavori avvenuta in data 24/01/2022.

Per eseguire alcune lavorazioni previste nel contratto di appalto, in particolare la demolizione e ricostruzione della muratura di confine con la p. ed. 2523 nel C.C. di Trento, posta a sud della p. ed. 7074 ex p. ed. 298, si è reso necessario occupare una porzione di terreno di pertinenza dei "condominii riuniti Via Rosmini 28 e Via Zanella 17/19".

Considerata la pubblica utilità dell'opera e visto l'art. 26 della L.p. 19 febbraio 1993 n. 6 secondo cui *"le aree necessarie all'esecuzione di un'opera o di un intervento dichiarati di pubblica utilità possono essere occupate temporaneamente per stabilire cantieri, per deposito di materiale, per praticarvi passaggi provvisori e per altri usi necessari"*;

dato atto della nota (prot. Opera 0002403) di data 04/04/2022 con cui veniva comunicata al Sig. Saveriano Paolo, amministratore dei “condomini riuniti Via Rosmini 28 e Via Zanella 17/19”, l’occupazione delle zone e veniva quantificato, sulla base della L.P. 6/1993, l’indennizzo giornaliero pari a 13,00 €;

vista la comunicazione (prot. Opera 0011510) di data 26/08/2024, secondo cui il Direttore dei Lavori, Arch. Luciano Eccher, comunica che l’occupazione ha avuto una durata di 155 giorni e quantifica pertanto l’indennizzo in complessivi 2.015,00 € da liquidare ai condomini;

con il presente provvedimento si intende, pertanto, procedere alla liquidazione dell’indennità di occupazione temporanea determinata sulla base della L.p. 6/1993 in accordo tra le parti.

Dato atto della FAQ C5 della sezione del sito di ANAC riguardante la “Tracciabilità dei flussi finanziari” secondo cui i movimenti finanziari riguardanti gli indennizzi non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità, “*stante il difetto del requisito soggettivo richiesto dal comma 1 dell’articolo 3 della Legge n. 136/2010*” si specifica che il pagamento avverrà “*senza indicazione del codice CIG e senza necessità di accensione di un conto corrente dedicato, fermi restando i limiti legali all’uso del contante*”.

Si precisa inoltre che per il presente provvedimento non è necessario nemmeno acquisire il codice CUP di cui all’art. 11 della L. 3/2003, come modificato dal D.L. 76/2020: la circolare n. 1/2010 del Dipartimento Protezione civile e Infrastrutture recante le “Disposizioni operative per l’applicazione della legge 13 agosto 2010 n. 136” esclude infatti i movimenti finanziari riguardanti “*indennizzo per espropriazioni, occupazioni, asservimenti*”.

La disciplina della correttezza di cui all’art. 33 della L.p. 2/2016 non si applica al presente provvedimento in quanto non attiene l’esecuzione di contratti pubblici e non ricade nell’ambito di applicazione di cui all’art. 1 del D.P.P. 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg.

Si dà atto che nel rispetto dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell’istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- visto il Programma pluriennale di attività, il Budget economico e il Piano investimenti per il triennio 2024-2026 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18, di data 27 novembre 2023 e con deliberazione della Giunta provinciale del 21 dicembre 2023, n. 2432;
- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” e s.m.;
- visto il regolamento D.P.P. n. 9-84/Leg. di data 11 maggio 2012 e ss.mm.;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;

- visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, applicabile “*ratione temporis*”;
- vista la legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 “Legge provinciale sugli espropri”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, della durata di 155 giorni dell’occupazione temporanea dell’area sulla p. ed. 2523 nel C.C. di Trento;
2. di prendere atto che l’indennizzo giornaliero è pari a 13,00 € e di quantificare l’indennità complessiva in 2.015,00 €, da corrispondere ai “condomini riuniti Via Rosmini 28 e Via Zanella 17/19”;
3. di dare atto che la spesa di cui al punto 2. rientra nel quadro economico del cantiere Santa Margherita approvato con delibera n. 6/2019 e s.m. e trova copertura nel Piano Investimento 2024/2026, alla macrovoce P2016003 “Cantierizzazione Mensa/Alloggi S. Margherita” dell’anno 2024, prg 151.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

n. all.: 0

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA

(CL/mm)